

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 FEBBRAIO 2007, N.30, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/38/CE RELATIVA AL DIRITTO DEI CITTADINI DELL'UNIONE E DEI LORO FAMILIARI DI CIRCOLARE E DI SOGGIORNARE LIBERAMENTE NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – Legge Comunitaria 2004, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2004/38/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30, recante “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri;

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, che autorizza il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di attuazione delle direttive comprese negli elenchi allegati alla medesima legge entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del provvedimenti;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia

EMANA

il seguente decreto legislativo:

art.1

(modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30)

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “5-bis. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi";

- b) all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), dopo le parole: "risorse economiche sufficienti," sono inserite le seguenti: "derivanti da fonti lecite e dimostrabili,";
- c) all'articolo 9, comma 3, lettera *b*), dopo le parole: "risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari," sono inserite le seguenti: "derivanti da fonti lecite e dimostrabili,";
- d) all'articolo 18, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che costituisce causa di cancellazione anagrafica";
- e) gli articoli 20, 21 e 22 sono sostituiti dai seguenti:

“art.20

*(Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno
per motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza)*

1. Il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e **non possono essere motivati da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica**. La esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.
3. Nell'adottare un provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.
4. I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 del decreto legislativo possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
5. I beneficiari del diritto di soggiorno di cui al decreto legislativo che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato **e per i motivi di cui al comma 13**, salvo quando l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
6. Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione sul territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento.
7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato sono adottati dal Ministro dell'interno. **I provvedimenti di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza sono adottati dal prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario**.
8. I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo sono adottati con atti motivati, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Qualora il destinatario non comprenda l'italiano, il provvedimento è accompagnato da una sintesi del suo contenuto,

anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati nella lingua a lui comprensibile e, ove non possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione in tale lingua, in una delle lingue francese, inglese, spagnolo o tedesco. Il provvedimento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e, **salvo quanto previsto al comma 9**, indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, **può essere ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso che non può essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi.**

9. **Per motivi di sicurezza dello Stato, il provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si procede alla convalida del provvedimento con il quale è disposta l'esecuzione immediata dell'allontanamento secondo le procedure di cui all'articolo 13, comma 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.**
10. Qualora l'allontanato si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine fissato nei provvedimenti di cui al comma 8, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale. **Si procede alla convalida del provvedimento con il quale è disposta l'esecuzione immediata dell'allontanamento secondo le procedure di cui all'articolo 13, comma 5-bis di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.**
11. **Il destinatario del provvedimento di allontanamento può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere adottati gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.**
12. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso è punito **con la reclusione fino a tre anni ed è nuovamente allontanato con esecuzione immediata. Si procede alla convalida del provvedimento con il quale è disposta l'esecuzione immediata dell'allontanamento secondo le procedure di cui all'articolo 13, commi 3, 3bis e 5-bis, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.**
13. **I provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza sono regolati dalle disposizioni del decreto-legge del**
14. **I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario del provvedimento.**

Art.21

(Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno)

1. Il provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 1 può altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno **dell'interessato ai sensi degli articoli 6,7 e 13** e salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato dal prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del

luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento è adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine. **Qualora il destinatario non comprenda l'italiano, il provvedimento è accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati nella lingua a lui comprensibile e, ove non possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione in tale lingua, in una delle lingue francese, inglese, spagnolo o tedesco.** Il provvedimento riporta le modalità di impugnazione, nonché il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese. **Unitamente al provvedimento di allontanamento è consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso un consolato italiano.** Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.

3. **Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 2, è punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro.**

Art.22

(ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento)

1. **Avverso il provvedimento di allontanamento adottato dal Ministro dell'interno può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma.**
2. **Avverso il provvedimento di allontanamento adottato dal prefetto può essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica a pena di inammissibilità al tribunale in composizione monocratica in cui ha sede l'autorità che lo ha adottato. La parte può stare in giudizio personalmente.**
3. I ricorsi di cui ai commi precedenti, sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana, i cui funzionari ne autenticano la sottoscrizione e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana. La procura speciale al patrocinante legale è rilasciata avanti all'autorità consolare., presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.
4. Il ricorso di cui ai commi 1 e 2 può essere accompagnato da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato.
5. Sul ricorso di cui al comma 2, il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed è stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 4, il giudice decide con priorità sulla stessa prima della scadenza del termine fissato per l'allontanamento.
6. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine **pubblico** o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.
7. Nel caso in cui il ricorso è respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.”

Art.2
(Disposizione finanziaria)

1. L'onere derivante dalla traduzione del provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 1, comma 1, lett.e, capoverso "art.20, 8," è valutato a decorrere dall'anno 2008 in euro **300.000**.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a si provvede mediante.....
3. Il Ministero dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal comma 1, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge 5 agosto del 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

RELAZIONE TECNICA

Si illustrano di seguito le norme adottate con il decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 62/2005 che modificano il decreto legislativo n. 30/2007 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) suscettibili di comportare nuove spese.

Articolo1, comma 1, lett.a) – introduzione della dichiarazione di presenza.

La facoltà data ai cittadini dell'Unione o ai loro familiari di presentare una dichiarazione di presenza agli Uffici di Polizia, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, è una disposizione che non comporta oneri.

Si sottolinea infatti che il modello predisposto per questa dichiarazione sarà reso disponibile agli Uffici interessati, come spesso avviene per altri moduli, presso il sito internet del Ministero dell'interno.

Articolo1, comma 1, lett.e) – capoverso “art.20, comma 8 – traduzione dei contenuti essenziali del provvedimento di allontanamento attraverso formulari ove possibile in una lingua comprensibile, ovvero in inglese, francese, spagnolo e tedesco.

La disposizione obbliga l'Amministrazione a predisporre formulari in almeno le 23 lingue ufficiali della Unione Europea. Detti formulari dovranno comunque essere completati per gli elementi essenziali e specifici relativi al singolo caso. Nel caso di mancanza di interpreti al momento disponibili per la lingua compresa dal destinatario sarà comunque necessario comunicare il modulo in una lingua francese, inglese, spagnolo o tedesco.

La spesa stimata è calcolata sui seguenti elementi.

Durante la vigenza del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, sono stati emanati n.270 provvedimenti di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza e n.23 provvedimenti di allontanamento per mancanza delle condizioni che determinano il soggiorno.

In circa 2 mesi di applicazione di norme analoghe a quella in esame sono stati, quindi, adottati circa 300 provvedimenti (circa 150 al mese). Sulla base di una stima prudenziale per eccesso si indica in circa 200 provvedimenti al mese che verranno adottati, per un totale annuo pari a n. 2.400, arrotondati prudenzialmente a 2.500.

Per l'attività complessiva di traduzione (formulari e completamento dei medesimi) si stima una spesa di 100 euro a documento. Tale costo è basato sull'attività attualmente svolta anche per la traduzione di documenti in materia di asilo, come indicato nella relazione tecnica al decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/85/CE, in corso di pubblicazione.

Costo stimato complessivo pari a € 100 X 2.500 = 250.000 arrotondati prudenzialmente a **€300.000**.

Non vengono calcolate rivalutazioni dell'onere, non solo per gli arrotondamenti effettuati in eccesso ma, soprattutto in quanto la predisposizione dei formulari comporta una maggiore spesa iniziale per la predisposizione nelle diverse lingue della struttura base del modulo che poi dovrà essere completato con riferimento agli

elementi specifici del caso particolare. Il sistema pertanto comporta una diminuzione di spesa per gli anni successivi essendo l'onere connesso soltanto all'attività del traduttore diretta a completare il formulario nei casi in cui ciò è necessario.

Articolo 1, comma 1, lett.e) – capoverso “art. 20, commi 9, 10 e 12 – applicazione dell’art.13, comma 5-bis del T.U. n. 286/1998 che prevede la convalida da parte del giudice di pace per l’esecuzione immediata prevista per l’allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e nei casi di rintraccio sul territorio trascorso il termine per l’allontanamento volontario e in violazione del divieto di reingresso.

Le disposizioni su indicate comportano la convalida dell’esecuzione immediata da parte del giudice di pace con eventuale trattenimento in un Centro di permanenza temporanea e assistenza del destinatario del provvedimento in attesa della convalida, secondo il procedimento disciplinato dall’art **art.13, comma 5-bis del T.U. n. 286/1998**, a cui il decreto fa espresso rinvio.

Al riguardo, si precisa che il comma 5-bis dell’articolo 13 del T.U. n. 286/1998 prevede che in caso di accompagnamento coattivo alla frontiera il questore chiede entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice di pace, che provvede nelle successive 48 ore. Nelle more della decisione, l’espellendo è trattenuto in uno dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui all’art. 14 del medesimo T.U. n. 286/1998, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento, come spesso avviene.

Nelle more di vigenza del citato decreto-legge n. 181/2007 non sono state adottati allontanamenti per motivi di sicurezza dello Stato né per rintraccio sul territorio in violazione dei termini stabiliti per l’allontanamento volontario né per violazione del divieto di reingresso.

Per stima prudenziale, comunque, se ne potrebbero stimare complessivamente in eccesso 200.

In merito all’onere, è necessario sottolineare che dai dati pubblicati nel rapporto sulla criminalità del Ministero dell’interno, presentato nel giugno 2007, si evidenzia che fino al 2006 al primo posto nella graduatoria delle nazionalità degli espulsi per irregolarità del soggiorno vi erano i cittadini della Romania. Tale Stato, come è noto, è entrato a far parte dell’Unione Europea a decorrere dal 1 gennaio 2007, unitamente alla Bulgaria.

I dati indicano che nel 2004 i rumeni espulsi sono stati n. **11.628**, nel 2005 n. **10.702** e nel 2006 n. **7.926**. Tra questi risultano transitati nei CPTA n. **3.554** nel 2004, n. **4.980** nel 2005 e n. **4.175** nel 2006.

I cittadini bulgari espulsi nell’ultimo triennio risultano essere n. **841** nel 2004, n. **514** nel 2005 e n. **329** nel 2006. Tra questi risultano transitati nei CPTA n. **343** persone nel 2004, n. **273** nel 2005 e n. **223** nel 2006.

Si sottolinea che il numero delle esecuzioni degli allontanamenti dei cittadini dell’Unione da attuare sulla base delle disposizioni è da stimarsi in misura notevolmente inferiore (ne sono stati stimati 200 l’anno) rispetto ai numeri di espulsioni precedentemente indicate, essendo diverse le condizioni che giustificano i provvedimenti di allontanamento da quelle che giustificano le espulsioni. Gli allontanamenti di cittadini comunitari, infatti, sono immediatamente esecutivi solo quando sono per i motivi indicati in precedenza (sicurezza dello Stato, violazione

dell'esecuzione volontaria e violazione del divieto di reingresso) mentre le espulsione di cittadini extracomunitari sono di regola eseguite con accompagnamento coattivo alla frontiera nei meri casi di irregolarità del soggiorno.

Conseguentemente, anche le convalide da parte dei giudici di pace, collegate alla esecuzione immediata, si possono stimare in un numero notevolmente inferiore rispetto a quelle che negli anni precedenti hanno riguardato i cittadini degli Stati che sono di recente entrati a far parte dell'Unione europea. Pertanto, decisamente inferiori saranno gli oneri derivanti dall'eventuale trattenimento, per un periodo massimo di 4 giorni, nei Centri di permanenza temporanea e assistenza, in attesa della convalida dell'esecuzione dell'allontanamento.

Le risorse destinate ai rimpatri ed al trattenimento sono imputabili ai capitoli 2624/25 del centro di responsabilità Ministero interno- Dipartimento della pubblica sicurezza e 2351.2 del Centro di responsabilità Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione la cui dotazione per l'anno 2007 è pari, rispettivamente, a € 10.439.009 e 122.226.553.

In merito a tali stanziamenti si fa presente lo stanziamento relativo alla gestione dei centri di permanenza ha avuto uguale dotazione anche nell'anno 2006 e identico stanziamento è previsto per l'anno 2008 .

Per i rimpatri, invece, lo stanziamento, nell'anno 2006, è stato di € 12.456.000 con una diminuzione per l'anno 2007 pari al 16,19 per cento (stanziamento di € 10.439.009).L'entità di tale ultimo stanziamento è, al momento, confermata per il 2008.

Nonostante il taglio operato nell'anno 2007, lo stanziamento previsto è sufficiente alla copertura delle spese per gli allontanamenti dei cittadini comunitari.

Come precedentemente osservato, infatti, le espulsioni nel 2006 dei cittadini degli Stati che hanno fatto ingresso nell'Unione europea nel 2007 (rumeni n. 7.926, bulgari n.329 = totale n.8.255) hanno rappresentato, in percentuale, il 36,25 per cento del numero complessivo degli espulsi, che è stato pari a n. 22. 770.

La percentuale degli espulsi neocomunitari è pari, quindi, per l'anno 2006 ad oltre il doppio della percentuale della diminuzione di stanziamento per i rimpatri avvenuta nel 2007.

Si garantisce comunque che gli stanziamenti iscritti nell'ambito delle missione 3 e 5 (per i rispettivi capitoli 2624/25 e 2351.2), per l'anno 2008, consentono all'amministrazione dell'interno di far fronte ai costi indicati.

Rimane quindi confermata la sufficienza degli attuali stanziamenti.

E' da ribadire, infatti, che il numero degli allontanamenti con esecuzione immediata dei cittadini dell'Unione, considerati i gravi motivi che ne consentono l'adozione, non può che essere stimato, infatti, in un numero notevolmente inferiore rispetto alla differenza delle due percentuali su indicate.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è stato emanato in attuazione della delega di cui alla legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – Legge comunitaria 2004, allegato B, nel quale è indicato il recepimento, tra le altre, della direttiva 2004/38/CE, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

La citata legge n. 62, all'articolo 1, comma 5, autorizza il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di attuazione delle direttive comprese negli elenchi allegati alla medesima legge, fra cui la direttiva n.38/2004, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2007.

Con il provvedimento si provvede ad introdurre disposizioni integrative al decreto legislativo n.30.

Il provvedimento si compone 2 articoli.

L'articolo 1, contiene le disposizioni integrative al decreto legislativo apportate anche tenendo presente anche quanto emerso durante il dibattito parlamentare svoltosi per il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181. Tale disposizione prevede alla **lettera a)** un comma aggiuntivo all'articolo 5 del decreto legislativo n. 30, che stabilisce la facoltà a favore del cittadino dell'Unione e di un suo familiare, di presentare presso un ufficio di polizia la dichiarazione di presenza secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno. Ove non sia presentata la dichiarazione, si presume che il cittadino dell'Unione sia presente sul territorio nazionale da oltre tre mesi, salva la possibilità concessa all'interessato di provare la minore permanenza.

Tale disposizione è conforme alla Direttiva 38/2004 che all'articolo 5, paragrafo 5, stabilisce che lo Stato membro può prescrivere all'interessato di dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale entro un termine ragionevole e non discriminatorio.

Le **lettera b) e c)** prevedono che le risorse economiche, sufficienti - requisito previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n.30 che cittadino non lavoratore dell'Unione europea deve possedere per sé ed i propri familiari come condizione per il diritto di soggiorno sul territorio per oltre tre mesi - derivino “da fonti lecite e dimostrabili”. L'inciso è finalizzato a garantire che i redditi che consentono il mantenimento sul territorio nazionale e che soddisfino la condizione che determina il diritto di soggiorno provengano da “fonti lecite” e che la fonte sia accertabile.

La lettera c) modifica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo, stabilendo che al provvedimento di allontanamento consegue la cancellazione anagrafica, oltre all'effetto già previsto di interrompere il periodo stabilito per acquisire il soggiorno permanente di cui all'articolo 14.

La lettera d) sostituisce gli articoli 20,21 e 22 del decreto legislativo.

Con la sostituzione di tali disposizioni si è voluto innovare in modo organico e sistematico, sempre comunque in piena osservanza della direttiva europea, il sistema di allontanamento con le conseguenti garanzie giurisdizionali.

Nel rispetto della direttiva europea, la modifica è rivolta ad assicurare celerità ed effettività all' esecuzione degli allontanamenti dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari quando tali provvedimenti sono adottati per motivi di pubblica sicurezza.

Si è voluto poi precisare, in ossequio alla direttiva (articolo 27, paragrafo 2) che i comportamenti rilevanti ai fini dell'allontanamento sono quelli che consistono in una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica.

Al fine di rendere più celere le procedure di allontanamento, la novella attribuisce al prefetto l'adozione di tali provvedimenti (**art. 20, comma 7**), confermando la competenza del Ministro dell'interno (**art. 20, comma 7**) per l'adozione dell'allontanamento per motivi di ordine pubblico, in analogia a quanto disposto per i cittadini non appartenenti all'Unione europea dall'art.13, comma 1, del decreto legislativo n.286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Rimane di competenza del Ministro dell'interno, altresì, l'adozione del provvedimento quando esso si fonda su motivi relativi alla sicurezza dello Stato.

Innovando rispetto al testo originario dell'articolo 20, è previsto che, in caso il destinatario non conosca l'italiano, il provvedimento è accompagnato da una sintesi del contenuto del provvedimento, anche attraverso appositi formulari tradotti in una lingua comprensibile e - ove non sia tecnicamente possibile - il formulario è consegnato nella traduzione inglese, francese, spagnola o tedesca.

In armonia con la direttiva europea è regolato il termine del divieto di reingresso che consegue ai soli provvedimenti di allontanamento di cui all'articolo 20. La durata del divieto di reingresso nel territorio nazionale non può essere superiore a dieci anni per gli allontanamenti per motivi di sicurezza dello Stato ed in 5 anni negli altri casi. In ossequio alla direttiva (art.32, paragrafo 1), è regolato il procedimento (**comma 11**) per chiedere la revoca del divieto da parte dell'interessato. L'istanza può essere presentata dopo che è trascorsa la metà del periodo del divieto o almeno tre anni. Competente a decidere sulla richiesta è l'autorità che ha adottato il provvedimento (Ministro o prefetto). **Il comma 9 dell'art.20** richiama l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 13, comma 5 bis, del citato testo unico n.286/1998 (convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera da parte del giudice di pace) per i provvedimenti ad esecuzione immediata motivati dalla sicurezza dello Stato. Il rinvio vale a garantire il rispetto dei principi costituzionali in materia di esecuzione dei rimpatri conformemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2004. La convalida ex comma 5 bis dell'articolo 13 viene anche prevista (**comma 10**) nei casi di esecuzione immediata conseguenti all'individuazione sul territorio del destinatario del provvedimento di allontanamento trascorso il termine stabilito per l'esecuzione volontaria del provvedimento.

Al comma 12 del medesimo art. 20, si trasforma da contravvenzione in delitto, punito con la reclusione fino a tre anni, il rientro nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso.

Il comma 13 rinvia alle disposizioni del decreto legge n..... per quanto concerne la disciplina degli allontanamenti per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Infine, **il comma 14**, stabilisce che i provvedimenti di allontanamento sono adottati anche tenendo conto delle segnalazioni dei sindaci del luogo di residenza o dimora del destinatario.

Si è, inoltre, modificato **l'art.21** del citato decreto legislativo n.30 per garantire

l'ottemperanza all'allontanamento del cittadino dell'Unione quando vengono a mancare le condizioni che determinano il soggiorno.

La normativa europea consente l'allontanamento in tale ipotesi ma esclude che possa essere applicato il divieto di reingresso (art.15, comma 3 della direttiva). È da sottolineare inoltre che in tali casi l'esecuzione da parte del questore del provvedimento sarebbe un inutile dispendio di risorse umane e finanziarie, considerato che l'allontanato potrebbe rientrare immediatamente sul territorio nazionale. Per garantire efficacia al provvedimento, attraverso la sua esecuzione volontaria, si è prevista l'attestazione di ottemperanza all'allontanamento che il destinatario del provvedimento deve consegnare ad un Consolato italiano. L'inosservanza della consegna dell'attestazione di ottemperanza comporta la sanzione, a carico del Cittadino U.E. individuato sul territorio nazionale, dell'arresto da uno a sei mesi e di una ammenda da 200 a 2.000 euro.

Infine è stata semplificata la disciplina sui ricorsi, prevista dall'articolo 22, anche per adeguarla alle novità introdotte in materia di allontanamento.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A). *Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.*

Il decreto modifica gli articoli 5 (diritto di ingresso), 7 (diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi), 9 (formalità amministrative per i cittadini dell'Unione e dei loro familiari), 18 (continuità del soggiorno) e sostituisce gli articoli 20 (limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza) e 21 (allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno) e 22 (ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30, di recepimento della direttiva europea 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri. In particolare, le modifiche all'articolo 5 prevedono la possibilità per il cittadino dell'unione di dichiarare la propria presenza sul territorio nazionale, presumendo in assenza della dichiarazione e salvo prova contraria, un soggiorno superiore a tre mesi. Quelle agli articoli 7 e 9 richiedono che le risorse economiche, cui subordinare il soggiorno, provengano da fonti lecite e dimostrabili e, all'articolo 18, si prevede che l'allontanamento sia causa di cancellazione anagrafica. La modifica all'articolo 20 attribuiscono al prefetto la competenza sui provvedimenti di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza. Le modifiche all'articolo 21 introducono un obbligo di consegna di un attestato di ottemperanza dell'ordine di lasciare il territorio nazionale nei confronti dei destinatari di allontanamento per venir meno delle condizioni che legittimano il soggiorno. Le modifiche all'articolo 22 sono intese ad adeguare la procedura di ricorso giurisdizionale alle modifiche apportate alla disciplina sostanziale.

B). *Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza nella materia oggetto di intervento di:*

- *riserva assoluta o relativa di legge;*
- *precedenti norme di delegificazione.*

L'intervento normativo mira ad adeguare la normativa sugli allontanamenti di cittadini comunitari o di loro familiari alle esigenze di celerità ed effettività della loro esecuzione, in relazione a comportamenti incompatibili con l'ordinaria convivenza che rendono urgente l'allontanamento dei responsabili di tali comportamenti.

C). *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento normativo è conforme alla normativa europea.

D). *Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

Non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo.

E). *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

Le disposizioni del provvedimento non inficiano l'autonomia degli enti locali né si pongono in contrasto con le fonti primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

2. Valutazione dell'impatto amministrativo.

A). *Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei tempi e mezzi individuati per il perseguimento.*

Adeguamento immediato della normativa nazionale sul monitoraggio delle presenze dei comunitari e sugli allontanamenti di cittadini comunitari o loro familiari alle esigenze di effettività dei relativi provvedimenti, in conformità alla direttiva europea che prevede le condizioni di esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno degli stessi.

B). *Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.*

Il provvedimento non comporta nuovi oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.

C). *Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative.*

Non è prevista la creazione di nuove strutture amministrative.

D). *Verifica dell'esistenza a carico di cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.*

Il provvedimento non comporta oneri a carico dei cittadini o delle imprese.

3. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

Il provvedimento:

- contiene riferimenti legislativi corretti ;
- introduce la definizione normativa di motivi imperativi di pubblica sicurezza.
- non reca abrogazioni implicite di norme vigenti;

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Soggetti destinatari

I destinatari del provvedimento sono i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari anche se cittadini extracomunitari nonché le Amministrazioni che intervengono nel procedimento del loro allontanamento dal territorio nazionale.

La ratio dell'intervento

Monitorare le presenze sul territorio nazionale e assicurare celerità ed effettività all'esecuzione degli allontanamenti dal territorio nazionale dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari quando tali provvedimenti sono adottati per motivi di pubblica sicurezza.

Finalità del provvedimento, ambito dell'intervento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il perseguimento degli obiettivi.

Il provvedimento modifica il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30, di recepimento della direttiva europea 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Il decreto modifica, in particolare, la disciplina relativa agli allontanamenti e le procedure di ricorso avverso tali provvedimenti..

Verifica dell'esistenza di oneri finanziari

Si rinvia alla relazione tecnica.

D. LGS. 30/2007

Decreto legislativo 6 Febbraio 2007, n.30, Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

TESTO ORIGINALE	MODIFICHE APPORTATE AL TESTO ORIGINALE DALLO SCHEMA DI D. LGS. CORRETTIVO
Art. 1.	
Finalita'	
1. Il presente decreto legislativo disciplina:	
a) le modalita' d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;	
b) il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;	
c) le limitazioni ai diritti di cui alle lettere a) e b) per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.	
Art. 2.	
Definizioni	
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:	
a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;	
b) «familiare»:	
1) il coniuge;	
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;	
3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);	
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);	

c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.	
Art. 3.	
Aventi diritto	
1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.	
2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:	
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;	
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.	
3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.	
Art. 4.	
Diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione europea	
1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell'Unione.	
2. Per i soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto, ovvero interdetti o inabilitati, il	

diritto di circolazione e' esercitato secondo le modalita' stabilite dalla legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.	
Art. 5.	
Diritto di ingresso	
1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identita' valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale.	
2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui e' richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validita' esonera dall'obbligo di munirsi del visto.	
3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con prioritita' rispetto alle altre richieste.	
4. Nei casi in cui e' esibita la carta di soggiorno di cui all'articolo 10 non sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.	
5. Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e' disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.	
	5 bis. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare puo' presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.

Art. 6.	
Diritto di soggiorno fino a tre mesi	
1. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalita', salvo il possesso di un documento d'identita' valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.	
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validita', che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2.	
3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attivita' consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani.	
Art. 7.	
Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi	
1. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:	
a) e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;	
b) dispone per se' stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;	b) dispone per se' stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, derivanti da fonti lecite e dimostrabili , per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
c) e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attivita' principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se' stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;	

d) e' familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).	
2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 e' esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c).	
3. Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:	
a) e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;	
b) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed e' iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;	
c) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si e' trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, e' iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;	
d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.	
Art. 8.	
Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno	

<p>1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, e' ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.</p>	
<p>Art. 9.</p>	
<p>Formalita' amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari</p>	
<p>1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.</p>	
<p>2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione e' comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed e' rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta.</p>	
<p>3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:</p>	
<p>a) l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a);</p>	
<p>b) la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' la titolarita' di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);</p>	<p>b) la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, derivanti da fonti lecite e dimostrabili, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' la titolarita' di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);</p>
<p>c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarita' di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i</p>	

propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).	
4. Il cittadino dell'Unione puo' dimostrare di disporre, per se' e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.	
5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:	
a) un documento di identita' o il passaporto in corso di validita', nonche' il visto di ingresso quando richiesto;	
b) un documento che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;	
c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.	
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identita' si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano.	
7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, a cura delle amministrazioni comunali alla Questura competente per territorio.	
Art. 10.	
Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea	
1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la «Carta	

di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.	
2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione e' rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.	
3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, e' richiesta la presentazione:	
a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validita', nonche' del visto di ingresso, qualora richiesto;	
b) di un documento che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;	
c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;	
d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.	
4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validita' di cinque anni dalla data del rilascio.	
5. La carta di soggiorno mantiene la propria validita' anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternita', malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato; e' onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validita'.	
6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.	
Art. 11.	
Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea	
1. Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio nazionale non incidono	

<p>sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 o siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1.</p>	
<p>2. Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti, affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno, nonché di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.</p>	
<p>3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito del soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si applica l'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.</p>	
<p>4. La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al termine degli studi stessi.</p>	
<p>Art. 12.</p>	
<p>Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio</p>	
<p>1. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o soddisfino personalmente le condizioni previste all'articolo 7, comma 1.</p>	

<p>2. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni:</p>	
<p>a) il matrimonio e' durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;</p>	
<p>b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;</p>	
<p>c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare;</p>	
<p>d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.</p>	
<p>3. Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l'articolo 30, comma 5, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.</p>	
<p>4. Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui al successivo articolo 14, il loro diritto di soggiorno e' comunque subordinato al requisito che essi dimostrino di esercitare un'attivita' lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti, affinche' non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonche' di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, gia' costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.</p>	
<p>Art. 13.</p>	
<p>Mantenimento del diritto di soggiorno</p>	
<p>1. I cittadini dell'Unione ed i loro familiari</p>	

beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6, finché hanno le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finché non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.	
2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli.	
3. Ferme le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualora;	
a) i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati o autonomi;	
b) i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro. In tale caso i cittadini dell'Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere iscritti nel Centro per l'impiego da non più di sei mesi, ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297 del 2002.	
Art. 14.	
Diritto di soggiorno permanente	
1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13.	
2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.	
3. La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da	

assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternita', malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.	
4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.	
Art. 15.	
Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attivita' nello Stato membro ospitante e dei loro familiari	
1. In deroga all'articolo 14 ha diritto di soggiorno permanente nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno:	
a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attivita', ha raggiunto l'eta' prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attivita' subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attivita' almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'eta' e' considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'eta' di 60 anni;	
b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attivita' professionale a causa di una sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente. Ove tale incapacita' sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che da' all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;	
c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attivita' e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attivita' subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni	

previste per l'iscrizione anagrafica.	
2. Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel comma 1, lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attività sono considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale.	
3. I periodi di iscrizione alle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria, così come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.	
4. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attività di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono necessarie se il coniuge è cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.	
5. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1.	
6. Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attività senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni:	
a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni;	
b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;	
c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.	
7. Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente articolo, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di	

soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.	
Art. 16.	
Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea	
1. A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L'attestato e' rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni, rispettivamente previsti dall'articolo 14 e dall'articolo 15.	
2. L'attestato di cui al comma 1 puo' essere sostituito da una istruzione contenuta nel microchip della carta di identita' elettronica di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero dell'interno.	
Art. 17.	
Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro	
1. Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una «Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei».	
2. La richiesta di Carta di soggiorno permanente e' presentata alla Questura competente per territorio di residenza prima dello scadere del periodo di validita' della Carta di soggiorno di cui all'articolo 10 ed e' rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.	
3. Il rilascio dell'attestazione e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati o del materiale utilizzato.	
4. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validita' della carta di soggiorno permanente.	
Art. 18.	

Continuita' del soggiorno	
1. La continuita' del soggiorno, ai fini del presente decreto legislativo, nonche' i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 possono essere comprovati con le modalita' previste dalla legislazione vigente.	
2. La continuita' del soggiorno e' interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata.	2. La continuita' del soggiorno e' interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata, che costituisce causa di cancellazione anagrafica.
Art. 19.	
Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente	
1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attivita' economica autonoma o subordinata, escluse le attivita' che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.	
2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.	
3. In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtu' dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge.	
4. La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente puo' essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.	
Art. 20.	
Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico	Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza

<p>1. Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.</p>	
<p>2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità ed in relazione a comportamenti della persona, che rappresentino una minaccia concreta e attuale tale da pregiudicare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. La esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.</p>	<p>2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. La esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.</p>
<p>3. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, del suo stato di salute, della sua situazione familiare e economica, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese d'origine.</p>	<p>3. Nell'adottare un provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, (...) della sua situazione familiare e economica, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.</p>
<p>4. I cittadini dell'Unione europea ed i loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica.</p>	<p>4. I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14— possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.</p>
<p>5. I cittadini dell'Unione europea che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, salvo quando l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto contemplato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.</p>	<p>5. I beneficiari del diritto di soggiorno— di cui al presente decreto legislativo che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato e per i motivi di cui al comma 13, salvo quando l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.</p>
<p>6. Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione sul territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare</p>	<p>Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione sul territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare</p>

<p>l'allontanamento del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari.</p>	<p>l'allontanamento (...).</p>
<p>7. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di cui ai comma 1, 4 e 5 e' adottato dal Ministro dell'interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento e' notificato all'interessato e riporta le modalita' di impugnazione e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non puo' essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.</p>	<p>7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato sono adottati dal Ministro dell'interno (...). I provvedimenti di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza sono adottati dal prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario.</p>
<p>8. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000 ed e' nuovamente allontanato con accompagnamento immediato.</p>	<p>8. I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo sono adottati con atti motivati, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Qualora il destinatario non comprenda l'italiano, il provvedimento è accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati nella lingua a lui comprensibile e, ove non possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione in tale lingua, in una delle lingue francese, inglese, spagnolo o tedesco. Il provvedimento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e, salvo quanto previsto al comma 9, indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso che non può essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi.</p>
<p>9. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di cui al comma 7, ovvero quando il provvedimento e' fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale.</p>	<p>9. Per motivi di sicurezza dello Stato, il provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si procede alla convalida del provvedimento con il quale è disposta l'esecuzione immediata dell'allontanamento secondo le procedure di cui all'articolo 13, comma 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.</p>
	<p>10. Qualora l'allontanato si trattiene nel</p>

	<p>territorio dello Stato oltre il termine fissato nei provvedimenti di cui al comma 8, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale. Si procede alla convalida del provvedimento con il quale è disposta l'esecuzione immediata dell'allontanamento secondo le procedure di cui all'articolo 13, comma 5-bis di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.</p>
	<p>11. Il destinatario del provvedimento di allontanamento puo' presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la meta' della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.</p>
	<p>12. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso e' punito con la reclusione fino a tre anni ed e' nuovamente allontanato con esecuzione immediata. Si procede alla convalida del provvedimento con il quale è disposta l'esecuzione immediata dell'allontanamento secondo le procedure di cui all'articolo 13, commi 3, 3bis e 5-bis, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.</p>
	<p>13. I provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza sono regolati dalle disposizioni del decreto-legge del [1]</p>
	<p>14. I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario del provvedimento.</p>
Art. 21.	
Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno	

<p>1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, puo' altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.</p>	<p>1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza ^[4], puo' altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.</p>
<p>2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal Prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento e' adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua eta', della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine ed e' tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese, e riporta le modalita' di impugnazione, nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.</p>	<p>2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal Prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento e' adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua eta', della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine. Qualora il destinatario non comprenda l'italiano, il provvedimento e' accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati nella lingua a lui comprensibile e, ove non possibile per indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione in tale lingua, in una delle lingue francese, inglese, spagnolo o tedesco. Il provvedimento riporta le modalita' di impugnazione, nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese. Unitamente al provvedimento di allontanamento e' consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso un consolato italiano. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.</p>
	<p>3. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 2, e' punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro.</p>
<p>Art. 22.</p>	
<p>Ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento</p>	

<p>1. Avverso il provvedimento di cui all'articolo 20 e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.</p>	<p>1. Avverso il provvedimento di allontanamento adottato dal Ministro dell'interno puo' essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma.</p>
	<p>2. Avverso il provvedimento di allontanamento adottato dal prefetto puo' essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica a pena di inammissibilita' al tribunale in composizione monocratica in cui ha sede l'autorita' che lo ha adottato. La parte puo' stare in giudizio personalmente.</p>
<p>2. Il ricorso puo' essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la procura speciale al patrocinante legale e' rilasciata avanti all'autorita' consolare. Presso le stesse autorita' sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.</p>	<p>3. I ricorsi di cui ai commi precedenti, sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana, i cui funzionari ne autenticano la sottoscrizione e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana. La procura speciale al patrocinante legale è rilasciata avanti all'autorità consolare, presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.</p>
<p>3. Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere accompagnato da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato.</p>	<p>4. Il ricorso di cui ai commi 1 e 2 puo' essere accompagnato da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di (...) sicurezza dello Stato.</p>
<p>4. Avverso il provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorita' che lo ha disposto. Il ricorso e' presentato, a pena d'inammissibilita', entro venti giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento e deciso entro i successivi trenta giorni.</p>	<p>5. Sul ricorso di cui al comma 2, il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed è stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 4, il giudice decide con priorità sulla stessa prima della scadenza del termine fissato per l'allontanamento.</p>
<p>5. Il ricorso puo' essere sottoscritto personalmente dall'interessato e puo' essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la sottoscrizione e' autenticata dai funzionari presso le rappresentanze diplomatiche che ne certificano l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana. Presso le stesse autorita' sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.</p>	<p>(...)</p>
<p>6. La parte puo' stare in giudizio personalmente.</p>	<p>(...)</p>

7. Contestualmente al ricorso puo' essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale.	(...)
8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento e' consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine e alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.	6. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento e' consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.
9. Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed e' stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 7, il giudice decide con prioritá sulla stessa prima della scadenza fissata per l'allontanamento.	(...)
10. Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.	7. Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.
Art. 23.	
Applicabilita' ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani	
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se piu' favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.	
Art. 24.	
Norma finanziaria	
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 7, 11, 14 e 15, valutati in 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della	

legge 16 aprile 1987, n. 183, le cui risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'I.N.P.S. e al Fondo sanitario nazionale.	
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto legislativo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al precedente periodo, sono tempestivamente trasmesse alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.	
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	
Art. 25.	
Norme finali e abrogazioni	
1. Le amministrazioni competenti provvederanno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a diffondere tramite i propri siti internet i contenuti del presente decreto.	
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, il decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 53, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54.	
3. Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' abrogato.	

[1]

Si tratta delle seguenti disposizioni:

Art. 2

(Allontanamento immediato dei cittadini dell'Unione)

1. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi imperativi di pubblica sicurezza nei confronti del cittadino dell'Unione europea o del suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, è adottato nel rispetto del principio di proporzionalità e non

può essere motivato da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. La esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, ovvero dal Ministro dell'interno qualora i destinatari abbiano soggiornato nel territorio nazionale nei dieci anni precedenti o siano minorenni. Qualora il destinatario non comprenda l'italiano, il provvedimento è accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati nella lingua a lui comprensibile e, ove non possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione in tale lingua, in una delle lingue francese, inglese, spagnolo o tedesco. Il provvedimento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a cinque anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare, sia essa cittadino dell'Unione europea o familiare di cittadino dell'Unione europea che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza.

4. Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, anche tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, o per uno o più delitti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione disposte da autorità straniere o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.

5. Il cittadino dell'Unione nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietare il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.

6. Il destinatario del provvedimento di allontanamento adottato per motivi imperativi di pubblica sicurezza ovvero a norma dell'articolo 3, comma 1-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso è punito con la reclusione fino a tre anni ed è nuovamente allontanato con esecuzione immediata. Si applicano, ai fini della convalida del provvedimento di esecuzione, le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 3-bis 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art.3

(Procedimento penale pendente a carico del destinatario del provvedimento di allontanamento)

1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 2 sia sottoposto a procedimento penale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Nei casi di cui al comma 1, il questore può disporre il trattenimento in strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea.

3. Non si dà luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, nell'ipotesi dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.

4. Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, si può procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.

5. In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, può essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali è necessaria la sua presenza. Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione è rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo difensore.

Art.4

(Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento)

1. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza adottato dal Ministro dell'interno può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma.

2. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza adottato dal prefetto può essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica a pena di inammissibilità al tribunale in composizione monocratica in cui ha sede l'autorità che lo ha adottato. Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

3. I ricorsi di cui ai commi precedenti, sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana, i cui funzionari ne autenticano la sottoscrizione e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana. La procura speciale al patrocinante legale è rilasciata avanti all'autorità consolare, presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

4. Il ricorso di cui ai commi 1 e 2 può essere accompagnato da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento che non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

5. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.